

ASUGI -

GENASUGI

0033936 - P

06/05/2020

Prot. n. 1648/DIR SAN

DIREZIONE SANITARIA



Gorizia, 6 maggio 2020

Responsabile del procedimento:

dott. Pier Riccardo Bergamini

E mail: ds@asults.sanita.fvg.it

Oggetto: decessi extraospedalieri, indicazioni in materia di trasporto delle salme e modalità di espletamento delle visite necroscopiche ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 1/2020/salute.

Alla Direzione Centrale Salute,
Politiche Sociali e Disabilità

Al Comune di Gorizia

Alle Imprese di Onoranze Funebri

Al Medici di Medicina Generale

Ai Medici 118

Ai Medici di C.A.

In data 1.4.2020 sono state trasmesse dal Ministero della Salute con apposita circolare indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

Particolare attenzione viene posta riguardo alle modalità di trasporto delle salme (divieto di trasporto a cassa aperta dei soggetti deceduti per infezione da Covid-19 e per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19) nonché a quelle relative all'attività informativa sanitaria nel caso di decesso avvenuto all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura (allerta tempestivo del primo medico che interviene - immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC - della struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare).

Le stesse, valide per l'intero territorio nazionale, è previsto debbano essere applicate con gradualità ed in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate.

A seguire, il 7.4.2020, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Ordinanza del Presidente della Regione contingibile e urgente n. 1/2020/Salute, redatta ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha disposto:

- la riduzione dei tempi minimi di osservazione e di intervento per l'esecuzione della visita necroscopica a 6 (sei) ore dalla constatazione del decesso,

nonchè

- l'attuazione del trasporto provvisorio, a feretro aperto, di salme infette o sospette infette, solo se diretto agli obitori o case funerarie e giusta motivata indicazione del Direttore sanitario o del Direttore del Dipartimento di prevenzione in base all'organizzazione dell'ente del Servizio sanitario competente.

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino 040 3991111 Fax 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
asugi.sanita.fvg.it - pec asugi@certsanita.fvg.it

Ciò premesso, si considera quanto segue.

Alla riduzione dei tempi minimi di osservazione e di intervento per l'esecuzione della visita necroscopica ai tempi su indicati nonché a quanto oltre si dirà riguardo alla traslazione delle salme per i decessi extraospedalieri, consegue il sostanziale superamento di quanto previsto con la su richiamata circolare dell'1.4.2020 del Ministero della Salute relativamente all'intervento del primo medico intervenuto a constatare il decesso, ove avvenuto all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, ovvero l'allerta tempestivo - immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC - della struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare.

Considerato l'attuale stato delle cose e il correlato livello di mortalità in ambito locale, ciò potrà comunque essere applicato al variare delle condizioni sanitarie nello specifico contesto geografico di riferimento (area giuliano-isontina).

Ad ogni buon conto, in attuazione del predetto principio di precauzione, si dispone che il primo medico che interviene sul defunto all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, sospeso ogni intervento, informi in ogni caso i presenti delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio (corretta prassi del lavaggio delle mani, mantenimento delle distanze interpersonali e necessità di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto).

Per il contesto extraospedaliero, circa l'attuazione del trasporto provvisorio, a feretro aperto, di salme infette o sospette infette, va richiamata l'attenzione sul fatto che sul territorio della ex provincia di Trieste a lato della peculiarità determinata dall'elevata età media della popolazione e dalla considerevole presenza di famiglie monocomponente specie per le fasce di età più avanzate, insiste una realtà assistenziale connotata dalla significativa numerosità delle case di riposo, tra le quali molte ad accoglienza limitata e non dotate di idonei locali dopo il decesso di un ospite per consentire la gestione in sicurezza degli adempimenti funerari.

Da qui, storicamente, la conseguente necessità di provvedere a questi ultimi in sede obitoriale presso la struttura comunale sita in Trieste in via Costalunga 105 ove, di regola, dopo la traslazione della salma dal luogo del decesso hanno sempre avuto luogo la visita necroscopica e le attività a questa successiva e propedeutiche al seppellimento o alla cremazione.

La modalità su citata di gestione obitoriale delle salme consente peraltro a tutti gli operatori che intervengono:

- di agire, da un lato nella massima sicurezza con l'evitamento del permanere delle salme in contesti inadatti avuto riguardo della tipologia del lavoro, degli ambienti ove lo stesso verrebbe a svolgersi e delle misure precauzionali nonché dei dispositivi necessariamente adottabili per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori tutti

e,

- dall'altro, di consentire il cogente razionale utilizzo dei dispositivi individuali di protezione con massiva riduzione della necessità di sostituzione degli stessi.

Sulla scorta di quanto precede si ritiene dunque che in sede locale la consueta modalità di gestione obitoriale delle salme debba essere al momento mantenuta anche per i soggetti deceduti a causa di malattia infettiva o sospetta tale.

Con il decesso, peraltro, cessate le funzioni vitali, si riduce sensibilmente il pericolo di trasmissione del virus che permane con le sole modalità da contatto.

In analogia con la traslazione della salma in caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico, gli operatori che intervengono per ogni soggetto deceduto in sede extraospedaliera e traslato in obitorio sono comunque tenuti ad osservare in ogni caso le misure di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19.

Il personale incaricato della traslazione della salma all'obitorio dovrà pertanto provvedere per ogni soggetto deceduto in sede extraospedaliera e prima della deposizione nel contenitore-salma rigido, all'isolamento del defunto con i vestiti indossati al momento del decesso all'interno di un sacco-salma impermeabile preferenzialmente in materiale biodegradabile, sigillato e disinfettato esternamente che non potrà essere riutilizzato: in alternativa al sacco-salma e se il contesto lo dovesse consentire la salma potrà essere avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Al termine di ogni singolo trasporto dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici interne ed esterne dei contenitori-salma rigidi impiegati.

Nell'attuazione di quanto precede si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) consistenti al minimo in mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.

In epoca successiva alla visita necroscopica il medico necroscopo detterà al personale delle onoranze funebri le indicazioni da adottare per lo specifico caso, disponendo di procedere o meno alla vestizione della salma e ai conseguenti adempimenti secondo le modalità già indicate con nota GEN ASUGI 0024849 di data 31.03.2020.

Qualora l'indicazione sia il considerare il cadavere infetto o sospetto tale, al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, dovrà esserne evitata la manipolazione soprassedendo alla vestizione o svestizione ed avvolgendolo nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Riassumendo, in sintesi, si dispone che:

- in attuazione del predetto principio di precauzione nel caso di decesso avvenuto all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura il primo medico che interviene sul defunto, sospeso ogni intervento, informa sempre i presenti delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio con particolare riguardo alla corretta prassi del lavaggio delle mani, del mantenimento delle distanze interpersonali e della necessità di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto;
- per le motivazioni su esposte in sede locale (area giuliana) la consueta modalità di gestione obitoriale delle salme per gli adempimenti successivi al decesso deve essere al momento mantenuta anche per i soggetti deceduti in ambiente extraospedaliero a causa di malattia infettiva o sospetta tale;

- gli operatori che intervengono per ogni soggetto deceduto in sede extraospedaliera da traslare in obitorio sono tenuti ad osservare in ogni caso le misure di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
- la traslazione della salma all'obitorio deve avvenire per ogni soggetto deceduto in sede extraospedaliera mediante utilizzo di contenitore-salma rigido in materiale disinfettabile e previo isolamento del defunto con i vestiti indossati al momento del decesso all'interno di un sacco-salma preferenzialmente in materiale biodegradabile impermeabile, sigillato e disinfettato esternamente: in alternativa al sacco-salma e se il contesto lo dovesse consentire la salma potrà essere avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Le indicazioni che precedono rimangono valide sino ad un mese dopo il termine della fase di emergenza epidemiologica.

Distinti saluti

Il Direttore Sanitario ff
dott.ssa Adele Maggiore

